

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

Ricorso avverso la rettifica della graduatoria di merito pubblicata il 20/07/2017 dall'USR Lazio
Ufficio IV per la classe di concorso A050 Scienze naturali, chimiche e Biologiche per la
Regione Lazio

Ricorre:

PALUMBO MILENA nata a Roma il 30/4/1975 c.f. PLMMLN75D70H501O rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessia Lombardi (c.f. LMBLSS80H57H501F pec: alessialombardi@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Nobile (c.f. NBLGPP64M06H501R pec: giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org fax 0670495138) elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma Via Tasso, 39, giusta procura alle liti posta in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo ex art. 136 c.p.a. ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata alessialombardi@ordineavvocatiroma.org e giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org ovvero al numero di fax 0670495138

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12;

E CONTRO

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12;

E CONTRO

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (DDG 106/2016) classe di concorso A050 - USR Lazio in persona del Presidente pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

D'ORAZIO MELANIA nata a Roma il 10/4/1971 residente in Roma Via Armando Di Tullio 40 int. 13

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

della rettifica alla graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050 - Regione Lazio approvata con DDG n. 366 del 19/07/2017 pubblicata dall'USR Lazio in data 20/07/2017 e dei giudizi numerici finali attribuiti alla ricorrente e conseguente mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori per l'erronea valutazione del titolo riguardante l'attività di ricerca (punto B.5.1 della tabella di valutazione di cui al DM 94 del 23/2/2016).

Di tutti gli atti emanati dalla Commissione giudicatrice con i quali non si è adeguatamente tenuto conto delle attività di ricerca prodotte dalla ricorrente.

Del provvedimento con il quale è stato decurtato il punteggio della ricorrente e ne è stata sancita l'esclusione dalla graduatoria di merito.

Del verbale n. 93 del 5/4/2017 della Commissione giudicatrice.

Di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

PREMESSA IN FATTO

1. La ricorrente è in possesso del titolo di studio e di abilitazione all'insegnamento nella Scuola secondaria per la materia Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A050 ex A060);

2. La ricorrente è laureata in Biologia ed ha conseguito l'abilitazione con T.F.A. presso l'Università degli Studi Roma Tre in data 16/7/2015;
3. In forza dei suddetti titoli di accesso e abilitazione la ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami indetto con il DDG 106/2016 per la Regione Lazio per la classe di concorso A050 (ex A060);
4. La ricorrente in sede di domanda chiedeva la valutazione dei titoli aggiuntivi e dei servizi ed in particolare chiedeva la valutazione delle seguenti attività di ricerca scientifica: attività di ricerca presso il CNR svolta dal 12/12/2007 all'11/6/2008; attività di ricerca scientifica presso la University of Leicester dal 7/7/2008 al 23/9/2011;
5. Superate le prove preselettive e le prove scritte e orali del concorso la ricorrente risultava vincitrice essendo collocata nella graduatoria definitiva della classe di concorso A050 pubblicata dall'USR Lazio il 15/2/2017 con DDG 57 del 14/2/2017 in posizione 12 con punti 93,78 (voto scritto 33,78; voto orale 40, voto titoli 20);
6. Successivamente la Commissione giudicatrice, senza dare avviso ai sensi della L. 241/90 alla ricorrente avviava presumibilmente una procedura di revisione e l'USR Lazio pubblicava in data 20/07/2017 la rettifica della graduatoria definitiva da cui risulta che la ricorrente veniva esclusa non figurando il suo nominativo tra i 70 vincitori subendo una decurtazione di tutti i punti per attività di ricerca;
7. A seguito di istanza di accesso agli atti della ricorrente la Commissione del concorso inviava alla stessa una comunicazione del seguente tenore: "Facendo seguito alla sua richiesta la Commissione precisa come da verbale n. 93 del 05/04/2017, quanto segue: le attività di ricerca scientifica da Lei dichiarate non si possono valutare in base ai criteri della tabella A del decreto prot. n. 94 del 23/02/2016; precisamente il punto B.5.1 prevede di assegnare punti 5 solo per "Attività di ricerca scientifica sulla base degli assegni ai sensi art. 51 c. 6 della L. 27/12/1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, c. 14 della L. 4/11/2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della L. 30/12/2010, n. 240 (massimo 10 punti)".

Pertanto il suo punteggio titoli rettificato risulta p. 10,20 e precisamente:

A (massimo p. 10)

A.2.2 - Titolo accesso p. 9,6;

C (massimo p. 3)

C.1.2 – Pubblicazioni riviste p. 0,6";

8. A quanto pare la Commissione che in un primo tempo aveva ritenuto di valutare le attività di ricerca scientifica dichiarate dalla ricorrente ha successivamente deliberato di valutare le sole attività di ricerca scientifica sulla base di assegni. Sul punto si chiede che il Tribunale Voglia ordinare all'amministrazione convenuta la produzione del verbale delle operazioni di valutazione dei titoli della commissione (che ad oggi non è stata consegnata alla ricorrente, nonostante apposita istanza di accesso agli atti).

La ricorrente dunque, salvo proporre motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione giudicatrice (non conosciuto) contestano l'esito provvedimentale della procedura concorsuale de quo nella parte in cui le sono stati loro attribuiti punteggi per titoli inferiori a quelli spettanti e conseguentemente è stata sancita l'esclusione dal novero dei vincitori per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I Violazione di legge: violazione dell'art. 7 L. 241/90 mancata comunicazione di avvio di procedimento amministrativo

In un primo momento la Commissione della classe di concorso A050 Regione Lazio aveva attribuito alla ricorrente il corretto punteggio in relazione all'attività di ricerca dalla stessa dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso. Successivamente la Commissione, senza dare avviso dell'avvio del procedimento amministrativo (e così violando l'art. 7 della L. 241/90)

ha sottoposto a revisione la graduatoria di merito a suo tempo pubblicata operando tutta una serie di decurtazioni di punteggio che hanno riguardato tra gli altri anche la ricorrente.

La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha comportato la ovvia conseguenza che la ricorrente non ha potuto presentare all'amministrazione nè documenti nè memorie scritte.

Inoltre la Commissione nel rivedere il proprio giudizio si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni dei titoli che i candidati hanno inserito nelle domande di partecipazione senza acquisire (come era doveroso) la documentazione relativa alle predette attività di ricerca. Non si vede come, in vero, senza tale indispensabile attività istruttoria, si sia potuto decidere di decurtare alla ricorrente tutti i punti per attività di ricerca.

II Violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione della tabella di valutazione titoli di cui al DM 94/2016 punto B.5.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza).

La Commissione giudicatrice aveva in un primo momento correttamente interpretato il punto B.5.1 del DM 94/2016 attribuendo alla ricorrente il giusto punteggio anche per l'attività di ricerca. Solo in un secondo momento (per quel che si è potuto appurare dopo aver avuto accesso agli atti) a seguito di una specifica istanza di riesame presentata dalla candidata D'Orazio Melania la Commissione ha sottratto i punti per l'attività di ricerca sostenendo che fosse valutabile soltanto l'attività svolta sulla base di assegni.

Il punto B.5.1. del DM 94/2016 attribuisce punti 5 al candidato che sia in possesso di: "Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento ...; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51 comma 6 della legge 27/12/1997 n. 449, ovvero dell'art. 1 comma 14 della legge 4/11/2005 n. 230 ovvero dell'art. 22 della legge 30/12/2010 n. 240".

La formulazione della regola è certamente infelice non foss'altro per il motivo che vengono citate due disposizioni di legge (art. 51 L. 449/1997 e art. 1 L. 230/2005) ormai abrogate senza specificare che le attività dovevano riferirsi al periodo di vigenza delle suddette norme di legge.

Al di là di questo dato formale la regola, se interpretata nel senso di escludere ogni altra attività di ricerca scientifica, è certamente illegittima per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Si finirebbe, infatti, per discriminare coloro che hanno svolto nella sostanza la medesima attività di ricerca solo per le modalità in cui tale ricerca è stata remunerata. L'assegno di ricerca è solo uno dei modi in cui le Università o gli Enti di ricerca finanziano le attività di ricerca o di collaborazione nella ricerca. In altri casi la medesima attività è remunerata tramite contratti di lavoro subordinato o più frequentemente tramite contratti di collaborazione para-subordinata (contratti a progetto), o tramite borse di studio. Se si confronta un contratto di collaborazione retribuita con assegno con un contratto, ad esempio a Progetto, si vedrà che l'oggetto di entrambi è il medesimo, che l'attività viene prestata non in modo subordinato sebbene soggetta al coordinamento di altri soggetti e retribuita, oltre che esclusiva.

Per tali ragioni la prima interpretazione data dalla Commissione al punto B.5.1 nel senso di ricomprendere in tale fattispecie tutte le attività di ricerca è l'unica interpretazione costituzionalmente legittima. Escludere le altre attività di ricerca per il semplice fatto che non sono state retribuite con assegno significa trattare in modo disforme situazioni identiche e quindi violerebbe il principio di uguaglianza.

Ancor peggio produrrebbe l'illogico e assurdo risultato di conferire maggior rilievo all'attività di ricerca con assegno svolta magari per un solo anno rispetto all'attività di ricerca, per l'appunto la medesima attività, magari svolta per oltre un decennio, come nel caso che qui interessa.

Questo certo non risponde alla logica della meritocrazia né alla *ratio* che informa le ultime riforme legislative nel settore scuola. Peraltro la ricorrente ha svolto l'attività di ricerca all'estero e tale tipologia di attività non è affatto contemplata nel bando e nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate. Dando una interpretazione letterale della norma di cui al bando si escluderebbe illegittimamente tutta l'attività svolta all'estero solo per il fatto che, ovviamente, tale attività non può essere svolta secondo la normativa specifica italiana dell'assegno di ricerca. In altre parole il bando non prevede alcuna equipollenza delle attività svolte all'estero e ciò in aperta violazione di legge e dei principi di diritto eurounitario. Anche per tale ragione i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Istanza cautelare ex art. 55 D.Lgs. 104/2010

La ricorrente chiede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dei provvedimenti amministrativi impugnati e in particolare della graduatoria di rettifica della graduatoria di merito definitiva della propria classe di concorso con richiesta di rettifica della graduatoria stessa e attribuzione del corretto punteggio spettante.

Sul fumus boni iuris non possiamo che riportarci a quanto dedotto in diritto.

Sul periculum in mora è più che evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe la ricorrente ove mai la graduatoria impugnata non venisse rettificata. Per la ricorrente ciò significa rimanere fuori dal novero dei vincitori (compresa la quota del 10% aggiuntiva), scivolando oltre l'ultima posizione utile. La predetta graduatoria ha peraltro validità triennale (triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19) per cui l'esclusione dal novero dei vincitori significherebbe senza ombra di dubbio aver perso ogni possibilità di immissione in ruolo per la ricorrente.

Infatti il Miur sta procedendo alle convocazioni per le immissioni in ruolo dalla predetta graduatoria di merito.

Va pure adeguatamente considerato che la ricorrente non è inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento avendo conseguito il titolo di abilitazione dopo il 2008 e pertanto non potrà essere assunta nemmeno da tale canale di reclutamento.

Domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

La ricorrente si riserva di agire nei confronti dell'Amministrazione convenuta ove mai dovesse ottenere una pronuncia di merito favorevole in tempi non più utili per ottenere l'immissione in ruolo.

Tutto quanto sopra premesso la ricorrente come rappresentata e difesa chiede che l'Ecc.mo TAR Lazio Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In sede cautelare

- 1) Sussistendone i presupposti di legge per le ragioni sopra esposte Voglia il Collegio con ordinanza ex art. 55 c.p.c. emanare le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ossia disporre la sospensione del provvedimento di mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui agli atti gravati in epigrafe riportati e, previa rivalutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente ai sensi del DM 94/2016 (concorso di cui al DDG 106/2016) nonché assegnazione dei superiori punteggi spettanti modificare la pubblicata Rettifica Graduatoria di Merito del 19/07/2017 con tale rivalutazione di punteggi e inserimento nella giusta posizione utile rispetto ai posti banditi in concorso;
- 2) Fissare ai sensi del comma 11 dell'art. 55 c.p.a. la data di discussione del ricorso nel merito;

3) In via istruttoria disporre, per quanto necessario, l'acquisizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo de quo, con riserva di motivi aggiunti;

4) nel merito: accogliere il presente ricorso e ordinare alle parti convenute la rivalutazione dei titoli presentati e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dalla ricorrente ai sensi del DM 94/2016, assegnare il superiore e spettante punteggio complessivo alla ricorrente ed annullare in parte qua la graduatoria pubblicata il 20/07/2017 dall'USR Lazio classe di concorso A050 con conseguente inserimento della ricorrente in posizione utile rispetto ai posti banditi (entro la posizione 70);

Con vittoria di spese competenze e onorari a favore della parte ricorrente

I procuratori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio ex art. 55 comma 7 c.p.a. e di essere sentiti in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a..

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e trattandosi di concorso per accesso a pubblico impiego e avendo il nucleo familiare della ricorrente un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 34.585,23 il CU non è dovuto.

Si allega:

Atti amministrativi impugnati:

a) DDG Miur 366 del 19/07/2017 pubblicato il 20/07/2017 e allegata graduatoria di merito;

b) DM 94 del 23/2/2016.

Documenti:

- 1) Domanda di partecipazione al concorso Palumbo;
- 2) DDG 57 del 14/2/2017 e relativa graduatoria di merito;
- 3) Attività di ricerca Palumbo: lettera 23/9/2016; lettera CNR ISTC;
- 4) Elenco candidati idonei;
- 5) Autocertificazione redditi.

Roma, 02/10/2017

Avv. Alessia Lombardi

Avv. Giuseppe Nobile